



**Città di Nichelino**  
Provincia di Torino

## **Regolamento della Toponomastica**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 28.12.2004**

## **Articolo 1**

1. La denominazione di strade, aree, edifici ed altre strutture la cui intitolazione compete al Comune, è deliberata dalla Giunta Comunale previo parere o su proposta della Commissione Comunale per la Toponomastica.

## **Articolo 2**

1. La Commissione Comunale per la Toponomastica è costituita dalla Conferenza dei Capigruppo del Consiglio Comunale. La Commissione, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere l'intervento di altri soggetti (esperti in storia locale, docenti, tecnici ecc.) con funzione consultiva. La partecipazione di tali soggetti ai lavori della Commissione non comporta oneri per l'Amministrazione Comunale.
2. La Commissione, presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, viene convocata di norma una volta all'anno.
3. Alle riunioni della Commissione partecipano il Segretario Generale e il Dirigente dell'Area Amministrativa che svolge anche funzioni di segretario della Commissione.
4. Alle riunioni della Commissione è inviato il Sindaco o suo delegato.

## **Articolo 3**

1. La convocazione della Commissione è inviata ai componenti dal Presidente del Consiglio Comunale almeno sette giorni prima della data della riunione e deve contenere l'ordine del giorno dei lavori.
2. Per la validità della riunione è richiesto il numero legale previsto per la validità delle sedute della Conferenza dei Capigruppo
3. Le proposte sono approvate dalla Commissione se ottengono il voto favorevole di membri della Conferenza di Capigruppo i quali, in ragione della consistenza dei rispettivi Gruppi rappresentino i due terzi dei Consiglieri Comunali.
4. Dei pronunciamenti della Commissione viene redatto verbale sintetico contenente il risultato della votazione. Tale verbale viene inviato alla Giunta Comunale.

## **Articolo 4**

1. La Commissione propone alla Giunta l'espressa indicazione della denominazione della strada, area, edificio od altra struttura da intitolare.
2. La Giunta Comunale segnala alla Commissione le strade, aree, edifici ed altre strutture delle quali è necessario procedere ad intitolazione.

## **Articolo 5**

1. La Commissione è tenuta a pronunciarsi sulle proposte di intitolazione ad essa sottoposte da:
  - a) uno dei suoi componenti
  - b) un componente del Consiglio Comunale
  - c) la Giunta Comunale

Il Presidente informa comunque la Commissione delle proposte avanzate da altri soggetti (Cittadini, Associazioni, Comitati di Quartiere ecc.) e richiede il pronunciamento della Commissione stessa.

2. Qualora non si determini la maggioranza prevista dall'art. 3 la proposta si intende respinta.

## **Articolo 6**

1. La Giunta Comunale di norma fa proprie le proposte della Commissione e procede ad adottare le necessarie deliberazioni.
2. Qualora la Giunta Comunale non accolga la proposta di intitolazione formulata dalla Commissione il Sindaco ne dà comunicazione alla Commissione stessa.

## **Articolo 7**

1. La Commissione, con le modalità di voto di cui all'art. 3, può proporre alla Giunta Comunale di richiedere l'autorizzazione, prevista dalla legge n. 1188 del 23 giugno 1927, per l'intitolazione a personalità per le quali non è ancora decorso il termine decennale prescritto dalla stessa legge.